



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile-Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato

visto il ricorso congiunto con cui [REDACTED]

[REDACTED], coadiuvati dalla dr.ssa Santina Inserra in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 legge 3/2012, hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

rilevato che, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, a seguito dell'integrazione del 09.03.2020, si procedeva alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 legge 3/2012 e si disponeva la comunicazione ai creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

letta l'integrazione depositata in data 16.11.2020;

osservato, con riferimento alla ammissibilità del piano del consumatore proposto congiuntamente dai coniugi, che l'art. 66 co. 1 del Codice delle Imprese e delle Insolvenze, prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*; che comunque, anche nell'attuale quadro, va ritenuta ammissibile la proposta congiunta dei coniugi quando il piano di ristrutturazione della debitoria rappresenti un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare, riferibile a entrambi i coniugi che abbiano la qualifica di consumatore;

che il piano del consumatore in esame è pertanto ammissibile, in quanto nascente da una situazione di squilibrio finanziario causato da ragioni di debito comuni ai coniugi, poiché nascenti dalle medesime vicende di vita e da bisogni imputabili all'intero nucleo familiare; sarebbe peraltro poco coerente affidare la soluzione dell'insolvenza ad un piano proposto da un



unico componente della famiglia (ovvero a piani proposti separatamente dai coniugi), quando la scaturigine della debitoria e della crisi è sostanzialmente riportabile alle stesse scelte economiche e finanziere ed, in genere, di vita e quando le risorse per l'esecuzione del piano provengano da entrambi i coniugi, costituenti pertanto un unico centro di imputazione per la risoluzione del comune sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

che in particolare quanto al requisito della meritevolezza, l'attestatore, nella prima relazione, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile agli istanti tenuto conto dei gravi problemi di salute e del conseguente licenziamento subito dal [REDACTED]; può escludersi pertanto che i proponenti abbiano contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il professionista ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente;

ritenuto, pertanto, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis legge n. 3/2012;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da C [REDACTED] :

[REDACTED] :

[REDACTED], come integrato in data 16.11.2020;

dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore:

dispone che del presente provvedimento sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e a all'OCC.

Reggio Calabria, 28 novembre 2020

Il Giudice Delegato

dr.ssa Tiziana Drago



